



POLIZZA DI ASSICURAZIONE – R.C.A.

Concetti di base

L'assicurazione Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) è la garanzia obbligatoria per legge per il risarcimento dei danni che la propria auto può causare a terzi. E' stata resa obbligatoria in Italia nel 1969 dalla legge 990 ed opera anche per la circolazione in aree private, prevedendo le seguenti coperture: responsabilità civile dei trasportati, responsabilità civile per fatto di figli minori, soccorso vittime della strada, ricorso terzi da incendio del proprio veicolo, responsabilità per i danni causati dal traino di "carrelli appendice", responsabilità per i danni causati alla sede stradale.

A partire dal 11 giugno 2012 i massimali coperti dalla RCA sono i seguenti: 5 milioni di euro per danni alla persona e 1 milione di euro per danni a cose. Quando si stipula un'assicurazione auto, perciò, è bene scegliere un massimale più alto per essere meglio tutelati in caso di sinistro.

La classe di merito è il voto dato all' automobilisti in termini assicurativi: è un punteggio numerico sulla base del quale viene individuato, secondo il meccanismo bonus malus, un premio da pagare per la polizza. I conducenti più bravi, quelli con il punteggio più basso, pagano meno. Per avere un ordine di grandezza, un assicurato con la migliore classe bonus malus può pagare addirittura la metà rispetto all'assicurato che, nelle medesime condizioni, parta dalla classe base (ovvero quella con cui ci si assicura per la prima volta). Quindi guidare con attenzione conviene. **I punteggi delle classi di merito vanno da 1 (il migliore) a 18 (il peggiore)**. Il punteggio d'ingresso, quello che si ha quando non si ha una storia assicurativa alla spalle, al quale corrisponde il premio base, è 14. Per capirlo meglio facciamo qualche esempio. Quando si provoca un incidente, si sale di 2 classi: è il malus. Per ogni anno che trascorre senza causare incidenti, invece, si scende di una classe: è il bonus.

La normativa sulla classe di merito ha subito parecchi cambiamenti con il nuovo Codice delle assicurazioni. Non si può scendere di classe senza che il danno sia stato effettivamente accertato. I casi di peggioramento della classe di merito vanno inoltre comunicati con rapidità al cliente. Un altro cambiamento importante è la conservazione della classe di merito, che in tutti i casi di "cessazione del rischio", sospensione o non rinnovo, viene conservata per 5 anni. La classe di merito si conserva quando si vende, si demolisce o si esporta all'estero il veicolo, così come nel caso in cui il veicolo venga rubato. La classe di merito può essere inoltre estesa dall'assicurato anche ad un altro veicolo che acquista lui o un membro del suo nucleo familiare. Anche questa è una regola nuova: prima del nuovo codice, con la seconda macchina acquistata, si ripartiva di nuovo dalla classe base, la 14esima.

Questa norma non è però retroattiva, quindi vale solo per i nuovi contratti per i nuovi veicoli (o appena acquistati usati), e non per i rinnovi di polizza. Alcune compagnie permettono di non

scendere di classe anche dopo il sinistro, se l'assicurato rimborsa la somma alla persona danneggiata. È quindi una possibilità conveniente per i sinistri che hanno causato danni non troppo esosi, rispetto ai quali sarebbero più costosi 2 anni con un premio da pagare più alto, piuttosto che provvedere personalmente al risarcimento.

In caso di Polizza scaduta

L'assicurazione di un'auto scaduta è comunque coperta fino a 15 giorni dopo la data di scadenza, dopodiché l'auto è considerata priva di assicurazione, con la conseguenza che tutti i rischi sono a carico del proprietario. L'auto, a norma di legge, non può circolare (e non può essere parcheggiata in aree pubbliche giusti artt. 1 e 3 D. Lgs. 30.4.1992, n. 285). Se per qualsiasi motivo un'auto si trova a circolare con l'assicurazione scaduta, il rischio è quello di incorrere nel sequestro ai fini della successiva confisca e nelle sanzioni previste dall'art. 193 del codice della strada, secondo cui chiunque circoli senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15. E ciò anche se la violazione è accertata all'interno del periodo dei 15 giorni di tolleranza, nei casi di polizze con scadenza non annuale (ad esempio le assicurazioni provvisorie di durata inferiore a 5 giorni). La sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'art. 193 è ridotta a un quarto e la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta se, entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provvedi alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo.

Attenzione ai casi di rinuncia alla rivalsa ...

I limiti alla copertura di una polizza di responsabilità civile sono quei **casi in cui la Compagnia, dopo aver risarcito il danno, può rivalersi contro l'assicurato**. In pratica, i danni contro i terzi vanno sempre rimborsati dalle polizze RCA, ma ci sono delle circostanze di grave colpa nelle quali la compagnia ha poi diritto di chiedere un rimborso a chi ha causato il danno. Alcune delle circostanze in cui le compagnie possono chiedere al proprio assicurato un rimborso per i risarcimenti effettuati comprendono conducenti non abilitati, trasporto non conforme, guida sotto l'effetto di sostanze proibite, mancanza di revisione dell'autoveicolo.

Più chiaramente, si parla delle seguenti ipotesi.

Conducenti non abilitati, che sono tutti quei soggetti che secondo il codice della strada non potrebbero guidare: senza patente, con la patente ritirata, con la patente sospesa, o con la **patente non rinnovata**.

Conducenti che abbiano fatto uso di sostanze proibite prima di mettersi alla guida si riferisce all'influenza di **droga o alcol**. È bene ricordare che per il Codice della strada stupefacenti e sostanze psicotrope (psicofarmaci) sono la stessa cosa.

Conducenti alla guida di veicolo con mancata revisione.

Va precisato che **talune Compagnie possono anche rinunciare alla rivalsa**, in base a condizioni da concordare con l'Agente Assicurativa al momento della sottoscrizione della Polizza.

Esposizione del contrassegno (tagliando)

Il contrassegno (o tagliando) dell'assicurazione è il documento che, una volta che viene esposto sul vetro anteriore della macchina, certifica che quell'auto è assicurata per la responsabilità civile ed è anche in regola con i pagamenti e le scadenze. Inoltre questo tagliando contiene la targa del veicolo, in modo da dimostrare che la polizza corrisponde alla macchina sulla quale è esposto il certificato. Contiene anche gli estremi della polizza. Porta infatti stampati il nome e il logo della Compagnia di assicurazione, il n.ro di targa, la categoria dell'autoveicolo e la data di scadenza.

L'obbligo dell'esposizione del tagliando è previsto dal Codice della Strada. Il contrassegno dell'assicurazione (il tagliando) e il certificato di assicurazione fanno parte infatti dei documenti che bisogna sempre avere con sé in macchina, quindi insieme alla patente e al libretto di circolazione. Il tagliando va esposto sul vetro anteriore, non sul lunotto o su altri vetri della macchina, e deve essere chiaramente leggibile dall'esterno. Nel caso di smarrimento del tagliando, bisogna subito fare denuncia presso la polizia o i carabinieri. Si porterà poi il documento che attesta la denuncia alla propria compagnia d'assicurazione, che fornirà un duplicato del tagliando da esporre sul parabrezza. La multa per la mancata esposizione del contrassegno è di 21 euro, viene ritirata nel caso in cui lo si porti successivamente alla polizia o ai carabinieri. Molto più grave invece è la sanzione per la circolazione con un veicolo non assicurato, che ammonta a 716 euro.

Si riproduce di seguito il fac-simile di un **contrassegno assicurativo**



In auto si deve avere obbligatoriamente, tra i documenti dell'auto, anche il **certificato di assicurazione**, che viene consegnato col tagliando, cui è unito da una linea tratteggiata (per facilitarne il distacco).

Si riproduce di seguito il fac-simile di un certificato di polizza assicurativa

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 24.12.99 N. 390

FAC - SIMILE

ROSSI
NOME COGNOME E RAGIONE SOCIALE

MARIO
NOME

V ROMA 1
CAP LOCALITÀ PROV.

00100 ROMA
TARGA VEICOLO - DATI NATANTE

TEL. 000001
POLIZZA

90 000001

CICLOMOTORE CC 50
TIPO VEICOLO

D 0000323337

PERICOLO PER IL QUALE È STATA PAGATA LA PRIMA RATA DI PREMIO
DALLE ORE 24 DEL
31.12.2004

DIREZIONE GENERALE

SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 1961 SECONDO COMMA D.C.
Premio assicurato all'esercizio della stessa polizza con D.M. 19.9.2001 n. 120 del 19.9.2001

In caso di incidente con veicolo non assicurato

Non tutti sanno però che in Italia è previsto un **Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada** gestito dalla Consap (Concessionaria per i Servizi Assicurativi Pubblici) che è stato predisposto per risarcire tutti coloro che hanno subito un incidente con un veicolo non assicurato. In particolare, il fondo opera nel caso di sinistri provocati da veicoli o natanti non solo non assicurati ma anche non identificati o assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa (ovvero fallite).

Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è stato predisposto per risarcire chi ha subito un incidente con un veicolo non assicurato regolarmente

Il Fondo di Garanzia prevede risarcimenti anche nel caso in cui avvenga un sinistro con veicoli posti in circolazione contro la volontà del proprietario o con mezzi spediti nel territorio italiano da un altro Paese dell'Unione europea o Islanda Liechtenstein e Norvegia. È prevista una copertura assicurativa infine anche nel caso in cui avvenga un incidente con un veicolo estero con targa non corrispondente.

Nei casi illustrati è assai opportuno affidare la pratica ad uno Studio Legale di fiducia.